

COMUNE DI MONTORO INFERIORE  
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 30-05-12

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PRO=  
PRIA (I.MU.) PER L' ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:00 si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

SPIEZIO BRUNO	P	SALVATI ALFONSO	P
CARRATU' SALVATORE ANTONIO	P	MUSTO GIUSEPPE	P
RICCIARDELLI GENNARO	A	GRIMALDI ALESSANDRO	P
TOLINO FRANCESCO	P	CERRATO PASQUALE	P
DEL REGNO MAURIZIO	P	LEPRE MARIA ROSA	P
TORELLO DOMENICO	A	LUPINELLI DONNIACUO LUIGI	P
DEL REGNO LUIGI	P	DE MATTIA MICHELE	P
CAPUANO MICHELE	P	CARRATU' GIOVANNI	P
DE NOTARIS GERARDO	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza l'Ing.Bruno SPIEZIO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Vice SEGRETARIO Comunale Dr. Angela Carmela Russo. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- ALFONSO DE VITA -

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'CONTABILE**

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
- ALFONSO DE VITA -

**PRESO NOTA dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267 -Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
- ALFONSO DE VITA -

Presenti:15

Assenti: 2(Ricciardelli e Torello)

Relaziona sull' argomento il Cons. **TOLINO** che riferisce che occorre proporre al Consiglio Comunale di deliberare, prima dell' approvazione del bilancio di previsione le aliquote per l' Imposta Municipale Unica (I.MU.) per l' anno 2012 , come stabilito con delibera nr. 44/2012 dell' Esecutivo. Indi partecipa all' Assise che per la 1° casa l' aliquota è del 5,5% per la 2° casa l' aliquota è dell' 8,6% .

**De MATTIA:** prende atto che l' Esecutivo ha già approvato le aliquote I.MU con proprio deliberato. Può capire l' incertezza della normativa ,ma non che i Comuni non possano aspettare , atteso che la norma è di pochi giorni .Non comprende perché occorre pagare così tanto per la prima casa.Si dovrebbe pagare molto di più per la seconda casa, le tariffe sono eccessive. C' è un inasprimento.Si dovrebbe portare l' IMU al 4 % per la 1° casa ed aumentarla per la 2° casa. Anche la Regione ha applicato al massimo l' imposta. Occorre essere meno oppressivi.

**Cerrato:** riferisce che anche lui aveva formulato durante la seduta della Commissione la proposta di ridurre la aliquota, ma il Responsabile dell'Ufficio Finanziario. mi rispose che le cifre dovevano quadrare. Stringere la cinghia non è giusto, così vediamo tanti suicidi per la contingenza e la precarietà di oggi.

**TOLINO:** nessuno vuole vessare i cittadini. Non è vero che tutti i Comuni stanno applicando il 0,4% per l' I.MU. Se rimandano al mese di dicembre con il conguaglio sarà peggio per i cittadini:

**SINDACO:** dubita del pagamento da parte dei cittadini di questa nuova imposta. Chissà quanti contenziosi nasceranno ed occorrerà attivarsi per il recupero della stessa. Ho letto che ad Avellino hanno applicato il 5% e 9,60%, rispettivamente per la 1° e la 2° casa. Anche l' evento calamitoso dell' Emilia Romagna colpirà l' accise sulla benzina. L' anno prossimo ci saranno altre tasse sui rifiuti riscaldamento nelle scuole e pubblica

illuminazione sugli edifici. La parte politica fa da cornice, sempre con i contributi dei cittadini. Il governo centrale rimanda per l'autogestione agli enti locali, alle tasche dei cittadini Siamo tutti obbligati. Per cui l'aliquota per l'I.MU. resta uguale (0,55%- e 0,86%)

Chiede la votazione favorevole alla proposta .

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata a decorrere dall'anno 2015 ;

EVIDENZIATO che, con propria deliberazione, in data odierna, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regolamento comunale che disciplina l'imposta, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

#### 1) ALIQUOTA DI BASE = 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

VISTO l'art. 5 del Regolamento IMU, approvato in data odierna, con il quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dell'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative agevolazioni concesse.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, rispetto al- l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo

Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRECISATO che per la determinazione delle aliquote si è prefissato l'obiettivo del mantenimento del previgente gettito I.C.I. nonché del contributo erogato dallo Stato, a decorrere dall'anno 2008, a seguito dell'esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale.

Visto il verbale nr. 01 della Commissione Finanze tenutasi nelle date del 16-18-23 e 25 maggio 2012;

VISTO il parere di regolarità tecnico- contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Prima della votazione il Cons. DE MATTIA fa una dichiarazione di voto "esprime voto contrario alla determinazione dell' aliquota della 1° casa perché non supportata da elementi dell' Ufficio Finanziario".

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 15

Favorevoli: nr. 11

Contrari: 2(DE MATTIA e LUPINELLI)

Astenuti: 2(LEPRE e CERRATO)

## DELIBERA

1) DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

• ALIQUOTA ORDINARIA = 0,86%

aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

• ALIQUOTA AGEVOLATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,55%

aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

3) DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4)- DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) -DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

6)- INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Successivamente

## II CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti:  
15

FAVOREVOLI: 14 Contrari:1 (Lupinelli)

DELIBERA



7)-DICHICIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Angela Carmela Russo

IL PRESIDENTE  
Ing. Bruno SPIEZIO

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici, dal giorno                      al giorno                      , ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267 T.U.O.E.L.

Montoro Inferiore, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DR. ANGELA CARMELA RUSSO

=====

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il                      per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267 (T.U.O.E.L.).

Montoro Inferiore, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DR. ANGELA CARMELA RUSSO

=====

Prot. n. \*\*\*\*\*

Montoro Inferiore, li \*\*\*\*\*

**All'Ufficio Territoriale del Governo di AVELLINO  
Al Collegio dei Revisori dei Conti**

Per i provvedimenti di competenza:

**Ai Sigg. CAPI - GRUPPO CONSILIARI**

Ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267 (T.U.O.E.L.)

=====